

COMUNE DI VERVIO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13 del registro deliberazioni

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno **2020** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **20:00** nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **straordinaria** di **prima** convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1. QUADRIO ENZO	X	
2. CASPANI LUCIANO	X	
3. CASPANI GIACOMO		X
4. CIAMPINI ENRICO	X	
5. CASPANI VALENTINA	X	
6. ILLARIETTI PATRICK		X
7. ADDUCI MARCO GIUSEPPE	X	
8. QUADRIO NICOLA	X	
9. SALIGARI GIUSEPPE	X	
10. DE PAOLI MARIUCCIA		X
11. RICETTI PATRICK		X
TOTALE	7	4

Assiste il Segretario Comunale dottor Francesco Chicca

Il Sig. Quadrio Enzo, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 1, commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Legge di Bilancio 2020", a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita la IUC, con soppressione della TASI e istituzione di una nuova disciplina IMU, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI;

PRESO ATTO CHE con il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", a partire dal 1° gennaio 2021, viene modificato il concetto di assimilazione dei rifiutispeciali ai rifiuti urbani:

- il termine "assimilato" viene eliminato per dare posto ai "rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici", individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale;
- la nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter) dell'art. 183;

DATO ATTO CHE a seguito della nuova formulazione di cui sopra, occorre procedere all'aggiornamento ed adeguamento del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI, allineandolo alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO CHE il termine per approvare un regolamento ed eventuali sue modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaiodell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO CHE l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, termine differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ed ulteriormente differito al 31.05.2021 con Decreto-Legge n. 56 del 30.04.2021, art. 3 comma 2;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 che cita testualmente: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o allatariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.";

VISTI:

- l'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI, vigente in questo Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.07.2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO CHE per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ESAMINATO lo schema del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal Responsabile e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche sia di allineamento alle nuove disposizioni normative ed in adesione ai criteri indicati dall'autorità Arera;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Interessati;

ACQUISITO ALTRESÌ il parere favorevole del Revisore dei Conti depositato agli atti;

RTENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione di un nuovo regolamento TARI;

Con la seguente votazione, espressa ai sensi di legge: astenuti 1 (Saligari), favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero);

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 28 articoli ed un "Allegati A – B-C", che viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI PRENDERE ATTO CHE** il suddetto Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
4. **DI DARE ATTO CHE** il nuovo Regolamento sostituisce tutte le disposizioni in materia assunte precedentemente;
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento, sia il Regolamento allegato;

Successivamente

Con la seguente votazione, espressa ai sensi di legge: astenuti 1 (Saligari), favorevoli 6 (sei), contrari 0 (zero)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di concludere la procedura nel rispetto dei termini di legge.

COMUNE DI VERVIO
(Provincia di Sondrio)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ed attestazioni ex art.49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

OGGETTO: Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 15.06.2021 "1° variazione al Bilancio di Previsione 2021 – 2023 ai sensi dell'art.175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267".

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
F.to QUADRIO ENZO

Si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
F.to CIAMPINI ENRICO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Enzo QUADRIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Dr. CHICCA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on -line per quindici giorni consecutivi.

Vervio, 19 LUG. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Dr. CHICCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000).
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000

Vervio, 20 GIU 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Dr. CHICCA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Vervio, 17 9 LUG. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE